



17497-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI	- Presidente -	Sent. n. sez. 71/2020
DOMENICO FIORDALISI		UP - 23/01/2020
ROSA ANNA SARACENO		R.G.N. 23993/2019
LUIGI FABRIZIO MANCUSO	- Relatore -	
ANTONIO CAIRO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PANELLA SALVATORE nato a RHO il 16/10/1971

avverso la sentenza del 26/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI

che ha concluso chiedendo *quanto segue.*

Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio in punto di diniego della sospensione condizionale della pena e rigetto nel resto;

udito il difensore

L'avvocato DEL FAVERO LUCA sostituto processuale in difesa di:

PANELLA SALVATORE,

conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 marzo 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava Salvatore Panella responsabile del reato di porto illegale di arma comune da sparo, previsto dagli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967, commesso in Arcore il 4 marzo 2014. Considerata la riduzione di cui all'art. 14 legge n. 497 del 1974, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della diminuzione per il giudizio abbreviato, l'imputato veniva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 4.000 di multa, così determinata: pena base, considerata la riduzione ex art. 14 legge n. 497 del 1974, due anni di reclusione ed euro 9.000,00 di multa; ridotta per le attenuanti generiche a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; ridotta a un anno di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per la scelta del giudizio abbreviato.

Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dal giudice di primo grado, per quanto qui di interesse, Salvatore Pannella, il 4 marzo 2014, mentre si trovava a bordo di una autovettura Audi A6, veniva sottoposto a controllo da parte dei Carabinieri del Comando di Arcore. Sprovvisto di documenti di identificazione, riferiva di svolgere l'attività di guardia del corpo e di autista in favore di Giuseppe Malaspina. Interrogato se detenesse armi, dopo aver inizialmente negato, ammetteva di detenere un'arma da fuoco e di essere titolare di una licenza di porto d'armi per la difesa personale, dimenticata in un marsupio presso l'abitazione del Malaspina. Recatisi presso tale abitazione, il Panella consegnò spontaneamente la pistola semiautomatica Beretta, mod. 92 FS, calibro 9x21 mm e il relativo caricatore armato con 15 proiettili, custoditi in un marsupio all'interno di altra autovettura nella disponibilità del Panella. In tale marsupio si trovavano anche: un libretto di licenza di porto di armi per la difesa personale di guardie giurate, rilasciato al Panella dalla Prefettura di Milano il 6 agosto 2010; un'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale, rilasciato al Panella dalla Prefettura di Milano il 6 agosto 2010, con scadenza di validità 6 agosto 2012; un decreto di approvazione delle guardie particolari giurate, rilasciato al Panella dalla Prefettura di Milano il 6 agosto 2010. Poiché l'autorizzazione al porto di pistola era scaduta, l'arma e i documenti venivano sottoposti a sequestro.

2. Con sentenza del 17 marzo 2017, la Corte di appello di Milano confermava integralmente la sentenza appellata, rigettando l'impugnazione dell'imputato.

3. Il difensore di Salvatore Panella ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: inosservanza ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 43 cod. pen., degli artt. 12 e 14 legge n. 497 del 1974, dell'art. 138 T.U.L.P.S., dell'art. 71 Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., nonché degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 533, comma 1, cod. proc. pen.; vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo del travisamento della prova e della contraddittorietà del ragionamento adottato. Il ricorrente sostiene che la sentenza ora impugnata presenta una motivazione meramente apparente. Quanto alla materialità del fatto, si osserva che il Panella non negò mai di aver detenuto e portato in luogo pubblico la pistola in data successiva al 2012; che fu costui, una volta sottoposto a controllo, ad affermare di detenere regolarmente una pistola e a condurre gli operanti nel luogo in cui l'arma si trovava; che fu il Panella ad affermare che, dal marzo al novembre 2013, pressoché ogni settimana, aveva introdotto la pistola in questione, dopo averla mostrata agli addetti ai controlli, all'interno del Tribunale di Monza, ove si dirigeva per svolgere la funzione di guardia giurata, accompagnando il proprio datore di lavoro che ivi si recava quale persona offesa in un processo. Come mostrato mediante la documentazione, il Panella, dopo aver svolto la funzione di guardia giurata per la "A.L.Security" ed essere stato assunto dalla "GIMAL s.p.a", a partire dal 2011 iniziò a svolgere la funzione di guardia del corpo dell'imprenditore Giuseppe Malaspina. Tali pacifici fatti, pur in presenza di specifiche censure contenute nell'atto di appello, sono stati totalmente obliterati dal giudice dell'appello.


Allo stesso modo, non è stata considerata la confusione del quadro normativo in materia. In nessuno dei tre documenti afferenti al ruolo di guardia giurata del Pannella e al possesso della pistola è indicata la scadenza. Le prefetture sul territorio nazionale forniscono informazioni fuorvianti, non aggiornate, e in contrasto fra loro. Peraltro, nel 2012, in coincidenza della scadenza della licenza biennale rilasciata all'odierno ricorrente, a seguito del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, si è reso persino necessario un chiarimento del Ministero dell'Interno, che è intervenuto con circolare ministeriale al fine di fornire indicazioni interpretative ancora confuse quanto al termine di scadenza triennale. In ragione di tali difficoltà, è stato inserito, nel Contratto collettivo di lavoro delle guardie giurate, l'obbligo, per il datore di lavoro, di curare direttamente gli adempimenti burocratici afferenti al rinnovo delle licenze e dei libretti di approvazione della nomina a guardia giurata e di porto di armi. La norma di riferimento è l'art. 138 del T.U.L.P.S., così come modificata, non dalla legge n. 246



del 2005, come vorrebbe la sentenza di primo grado, ma dal decreto legge n. 59 del 8 aprile 2008, convertito dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008. Tale norma va collegata all'art. 71 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.


Ebbene, l'imputato è caduto in errore in ragione della duplice indicazione di scadenza ad opera delle norme citate. Infatti, il libretto personale e il documento di nomina di guardia giurata hanno una durata molto più lunga della licenza, e il Panella, non essendosi in precedenza occupato delle formalità di approvazione - perché nel 2010 se ne occupò la "A.L. Security" - era convinto della necessità del rinnovo a scadenza pluriennale lunga, che peraltro doveva essere demandato contrattualmente al datore di lavoro. Inoltre, contrariamente rispetto a quanto affermato dal giudice dell'appello, la domanda di rinnovo del porto di armi per guardia giurata, se presentata prima della scadenza, non richiede alcuna formalità, né allegato particolare, poiché esso è necessario solo in caso di contestuale rinnovazione del libretto. Il giudice dell'appello, poi, ha erroneamente affermato che l'obbligo, per il datore di lavoro, di provvedere al rinnovo delle licenze, fosse oggetto di una mera convinzione dell'imputato, mentre si tratta di un vero e proprio obbligo giuridico previsto all'art. 120 del CCNL delle guardie giurate. La sentenza ora impugnata, contrariamente al vero, afferma che la procedura di semplice rinnovo biennale del porto d'armi richiede il necessario coinvolgimento dell'interessato. Invece, dalle istruzioni pubblicate sul *web* dalla Prefettura di Milano si evince la non necessità del predetto coinvolgimento. Dunque, è evidente che il giudizio di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, compiuto dal giudice dell'appello, è il risultato di una inesatta percezione dei dati oggettivi sopra indicati. Infatti, elemento costitutivo del reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967 va rinvenuto nell'illegittimità del trasporto dell'arma, illegittimità di cui il soggetto agente deve avere coscienza e volontà perché possa ritenersi integrato il dolo. La consapevolezza e la volontà di portare in luogo pubblico in maniera illegittima un'arma non sussistevano in capo all'imputato. Altrimenti, non avrebbe mai introdotto nel tribunale di Monza la pistola, per diversi mesi, mostrandola agli addetti al controllo, né avrebbe condotto i Carabinieri presso il luogo diverso dalla propria abitazione in cui aveva lasciato i libretti e l'arma. Inoltre, essendo in possesso dei requisiti utili ai fini del rinnovo, non avrebbe avuto ragione per non procedere alla presentazione del relativo modulo. Il motivo per cui non lo ha fatto è che era convinto della coincidenza delle scadenze delle due licenze, che esse fossero di durata pluriennale e che spettasse al datore di lavoro provvedere alla predisposizione del modulo e agli adempimenti burocratici necessari.

Peraltro, entrambe le sentenze di merito hanno affermato la sussistenza del dolo ricorrendo a categorie che rientrano nell'elemento psicologico della colpa. Il giudice dell'appello ha fatto riferimento al *franco disinteresse*, che vuol dire

negligenza, noncuranza, ossia categorie rientranti nel concetto di colpa, ritenendo tuttavia integrato il dolo, quantomeno come dolo eventuale. La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità (S.U. n., 38343 del 24/04/2014, Espenhahn Harald; Sez. 1, n. 14776 del 22/06/2017, dep. 2018, Brega Massone) e afferma che il giudice dell'appello non si è in alcun modo confrontato con l'assenza di una comprovata volizione, in capo all'imputato, di mettere in pericolo la tutela dell'ordine pubblico. Quanto riferito, evidenzia la difesa, è tanto più grave alla luce del principio fissato all'art. 533, primo comma, cod. <sup>proc.</sup> pen. 

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), c), cod. proc. pen., deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali, per violazione degli artt. 12, 14 e 15 legge n. 497 del 1974, dell'art. 138 T.U.L.P.S., dell'art. 71 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per assoluta mancanza di motivazione su un punto decisivo espressamente eccepito. Il giudice dell'appello ha ommesso di pronunciarsi sull'invocata applicabilità al caso di specie dell'art. 15 della legge n. 497 del 1974.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 47, terzo comma, cod. pen., degli artt. 12 e 14 della legge n. 497 del 1974, dell'art. 138 del T.U.L.P.S., dell'art. 71 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 533, comma 1, cod. proc. pen.; decisivo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo del travisamento della prova e della contraddittorietà del ragionamento adottato. Il ricorrente sostiene che, contrariamente rispetto a quanto statuito dal giudice dell'appello, nel caso di specie sussiste l'esimente di cui all'art. 47, terzo comma, cod. pen. Si richiama quella dottrina in base alla quale l'errore che cade sulla legge extrapenale deve intendersi come identico a quello che cade sul fatto. «L'imputato ha agito nella convinzione, sia pure erronea, di porre in essere un fatto diverso da quello incriminato, che nella sua rappresentazione e volizione non era illegittimo né abusivo».



3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce: inosservanza ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 62-bis, 133, 163, 164 e 175 cod. pen., dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo del travisamento della prova e della contraddittorietà del ragionamento adottato. Il ricorrente lamenta che il giudice dell'appello ha escluso di poter ridurre la pena al minimo edittale e di poter riconoscere le attenuanti generiche nella loro massima estensione, richiamando la

sola gravità del fatto e la durata pluriennale del porto dell'arma con licenza scaduta. Nessun accenno è stato operato, dalla sentenza ora impugnata, alla particolare condizione soggettiva dell'imputato. Si richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 8045 del 31/01/2019, Ferrara; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario; Sez. 3, n. 8962 del 16/01/2019, Duro) in base alla quale la decisione sulla dosimetria della pena e sull'estensione della riduzione per le attenuanti deve essere congruamente e non contraddittoriamente motivata, non potendo essere il frutto di mero arbitrio del giudice, né il risultato di un ragionamento illogico. Tali vizi sono invece presenti nella sentenza ora impugnata. Con riguardo alle caratteristiche sostanziali della vicenda, sia sul piano oggettivo che sul piano soggettivo, la motivazione sulla pena risulta assente e, se si ha riguardo alla prima parte delle ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità, la motivazione risulta totalmente contraddittoria.

L'argomentazione addotta dal giudice dell'appello, al fine di negare la richiesta concessione della sospensione della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, costituisce il frutto di un travisamento della prova. Il giudice dell'appello, infatti, ha negato la predetta concessione sulla base del contesto non chiaro in cui maturarono i fatti e sulla base della leggerezza dimostrata dal Panella. Il riferimento al "contesto non chiaro" in cui si svolsero i fatti deve essere ricollegato alla parte iniziale della sentenza, ove il giudice dell'appello ha erroneamente affermato che il giudice di primo grado avrebbe specificato che nell'ambito di una più vasta indagine sarebbe sorto «*il sospetto che l'arma detenuta dal Panella potesse essere utilizzata per compiere un omicidio in corso di programmazione*». Tale affermazione è smentita dall'informativa dei Carabinieri del 26 febbraio 2014, il cui contenuto viene erroneamente riportato dal giudice di primo grado (che fa derivare il sospetto che l'arma detenuta dall'imputato potesse esser stata utilizzata per un omicidio) e, poi, ulteriormente travisato dal giudice dell'appello. Pertanto, il discorso argomentativo con cui il giudice dell'appello ha negato l'invocata sospensione condizionale della pena e la non menzione è stato disarticolato da un evidente travisamento della prova. Inoltre, il giudice dell'appello ha escluso l'applicazione degli istituti di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., sulla base della linea difensiva adottata dal Panella. Tale motivazione costituisce in realtà un giudizio di valore, avulso da ogni riferimento giuridico. Si richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 29631 del 16/02/2018; Sez. 2, n. 56360 del 9/11/2018, Cavallaro; S.U., n. 3464 del 30/11/2017) in base alla quale si deve tenere conto dell'incensuratezza dell'imputato e per la quale la valutazione prognostica voluta dall'art. 164 cod. pen. esige la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate all'art. 133 cod. pen., sia in relazione alla gravità del reato, sia in relazione alla

capacità a delinquere. Si afferma che il giudice dell'appello ha ancorato il giudizio prognostico ad un'ultronea valutazione della linea difensiva, invece che a criteri di oggettiva considerazione del fatto storico e della personalità dell'imputato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure riguardanti la mancata concessione dei doppi benefici di legge; è infondato per il resto.

2. In relazione al primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'elemento psicologico del dolo, è opportuno il richiamo dei seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

2.1. È stato affermato che, in tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'*iter* e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori. quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore, per il caso di verificazione dell'evento; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014 Espenhahn, Rv. 261105; Sez. 4, n. 14663 del 08/03/2018, P.C., Rv. 273014). È stato inoltre precisato che, in tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo (Sez. 1, Sentenza n. 18220 del 11/03/2015, Beti, Rv. 263856).



2.2. Considerato quanto sopra in astratto, deve notarsi, con riferimento specifico al caso concreto ora in esame, che le censure sollevate in seno al primo motivo di ricorso, come anticipato, sono infondate. Infatti, il giudice dell'appello non è incorso in alcun errore giuridico e ha fornito logica e congrua motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico e all'impossibilità di accogliere le deduzioni difensive presentate al riguardo dall'allora appellante, senza incorrere in alcun travisamento di prova. In particolare, il giudice dell'appello ha correttamente sottolineato l'inequivocabilità delle disposizioni di cui all'art. 138 del T.U.L.P.S. e di cui all'art. 71 Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., evidenziando: da un lato, che l'art. 138, terzo comma, T.U.L.P.S., prevede che il prefetto, con l'approvazione della nomina delle guardie particolari giurate, che ha durata biennale, rilascia altresì, in presenza dei presupposti, la licenza per il porto di armi, con validità di pari durata; dall'altro lato, che l'art. 71 Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. non ha alcuna attinenza con i fatti in esame, riguardando non la validità della licenza, ma quella del libretto della guardia giurata, contenente le generalità, la fotografia, i connotati del richiedente e la firma. Il giudice dell'appello ha poi logicamente e plausibilmente osservato che quanto precede non poté essere ignorato dal Panella, anche tenuto conto della sua storia professionale, e che se ciò accadde fu per «franco disinteresse» dell'imputato. Da tale premessa il giudice dell'appello ha coerentemente ritenuto doversi riconoscere «il dolo quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale». Alla luce della specifica deduzione, formulata in seno al primo motivo di ricorso, con riferimento all'utilizzo, da parte del giudice dell'appello, della menzionata espressione «franco disinteresse», appare opportuno precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, detta espressione, come si evince in modo evidente da una considerazione globale dell'apparato motivazionale della sentenza ora impugnata, non è stata utilizzata quale sinonimo di «colpa». Peraltro, deve notarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. *doppia conforme* quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). In applicazione di tale principio, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto in esame, che la motivazione della sentenza ora impugnata si salda con quella fornita dal giudice di primo grado, richiamata dallo stesso giudice dell'appello, nella parte in cui quest'ultimo ha affermato che il giudice di primo grado aveva correttamente

ritenuto integrato il reato in questione anche sotto il profilo soggettivo. Orbene, da una lettura congiunta delle due sentenze di merito, costituenti un unico corpo decisionale, emerge in modo chiaro la correttezza e la congruenza dell'apparato motivazionale della sentenza ora impugnata, posto che il giudice di primo grado, nel riconoscere la sussistenza del dolo quantomeno eventuale, oltre ad aver evidenziato che il Panella è soggetto particolarmente qualificato, in quanto ex appartenente all'Arma dei Carabinieri e in quanto guardia particolare giurata, ha osservato che l'imputato *«ha trascurato volontariamente di accertarsi della regolarità delle procedure amministrative necessarie per una lecita detenzione dell'arma utilizzata tra l'altro proprio per la sua attività lavorativa»*.

Da ultimo, deve osservarsi che il giudice dell'appello ha logicamente e credibilmente affermato che non è possibile accedere alla tesi secondo la quale il Panella sarebbe incorso in mera dimenticanza del rinnovo della licenza nella convinzione che il datore di lavoro dovesse provvedervi: tale rinnovo, infatti, essendo subordinato al positivo accertamento dei requisiti psicofisici e di moralità, presuppone una procedura che non può che coinvolgere l'interessato personalmente. Peraltro, anche qualora si accedesse alla tesi del ricorrente, secondo la quale la procedura di rinnovo della licenza di porto d'arma non necessariamente comporta un coinvolgimento dell'interessato, ciò non avrebbe alcun rilievo, perché il Panella non era esonerato dal divieto di porto d'arma in luogo pubblico senza licenza, obbligo gravante, salvo le eccezioni previste dalla legge, su tutti coloro i quali si trovino sul territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che spetti ad altro soggetto o al datore di lavoro l'onere di curare l'espletamento della procedura per il rilascio o il rinnovo della licenza.

*Panella*

3. In relazione al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e omessa motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 15 legge n. 497 del 1974, è opportuno il richiamo dei seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

3.1. È stato chiarito con pronuncia risalente, mai superata, che il porto illegale di arma comune da sparo, da parte di persona munita di licenza di caccia scaduta per decorso del termine di validità previsto dalla legge - ipotesi alla quale è assimilabile anche quella derivante dalla revoca della licenza da parte della autorità - si risolve in una vera e propria mancanza della licenza, sì che il reato configurabile è il delitto previsto dal primo comma dell'articolo 14 della legge n. 497 del 1974, in relazione all'articolo 12 della stessa legge; mentre il porto della stessa arma, abusivo per mancanza di validità della licenza per uso caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa, integra gli estremi della contravvenzione prevista dal combinato disposto degli

articoli 699 del codice penale e 15 della legge n. 497 del 1974, punita ai sensi del secondo comma dell'articolo 14 della predetta legge, in relazione al già citato articolo 699 del codice penale e 34 della legge n. 110 del 1975 (Sez. 1, n. 1 del 08/01/1982, Chiurco, Rv. 152169). È stato, poi riaffermato, più di recente, che il porto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di un'arma comune da sparo da parte di persona munita di licenza di caccia scaduta integra il delitto previsto dall'art 14, comma 1, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art 12 della stessa legge (Sez. 1, n. 1664 del 19/06/2018, dep. 2019, Stefana, Rv. 274797).

3.2. Ciò posto in astratto, deve notarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il giudice dell'appello non è incorso nei vizi denunciati. Infatti, da un lato, nel dar conto dei motivi di appello, la sentenza ora impugnata osserva che *«la difesa, pur senza contestare che il porto di arma con licenza scaduta equivalga a porto di arma in assenza della stessa, come correttamente affermato dal primo giudice...»*; dall'altro lato, nella parte motiva, la sentenza ora impugnata sottolinea correttamente che il porto di arma con licenza scaduta è stato assimilato dalla giurisprudenza di legittimità al porto di arma in assenza di licenza e richiama le pronunce della giurisprudenza di legittimità indicate a pag. 3 della sentenza di primo grado. Pertanto, sia pur sinteticamente, il giudice dell'appello ha fornito una motivazione logica e coerente, dimostrando di condividere le conclusioni giuridiche cui era pervenuto il giudice di primo grado, il quale aveva correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia e aveva ineccepibilmente affermato che il porto di arma con licenza scaduta integra il reato contestato al Panella. In ogni caso, trattandosi di questione giuridica, non richiedente alcun giudizio di merito, questa può essere risolta direttamente in questa sede, affermando che, tenendo conto della medesima *ratio* sottesa al principio di diritto sopra richiamato, il porto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di un'arma comune da sparo da parte di persona munita di licenza scaduta integra il delitto previsto dall'art 14, comma 1, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art 12 della stessa legge.

4. In relazione al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 47, terzo comma, cod. pen., è opportuno il richiamo dei seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

4.1. È stato affermato che deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale», ai sensi dell'art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non

*Merito*

penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata neppure implicitamente (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808). È stato inoltre spiegato che l'errore su legge diversa da quella penale, idoneo ad escludere la punibilità, è solo quello che riguarda una norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamata né esplicitamente né implicitamente nella norma penale. Pertanto, non è scusabile l'errore che incide su precetti e termini di altre branche del diritto, introdotti nella norma penale ad integrazione, proprio perché determinanti il contenuto del comando penale, quale quello attinente alla disciplina per il rilascio o per il rinnovo della licenza di porto d'armi, per il quale non è sufficiente pagare la relativa tassa di concessione e, quindi, ritenere rinnovata la licenza stessa, già scaduta (Sez. 1, n. 9442 del 20/06/1986, Quaranta, Rv. 173743).

4.2. Posto quanto sopra in astratto, deve notarsi, con riferimento specifico al caso concreto ora in esame, che neppure con riferimento al tema proposto con il terzo motivo di ricorso il giudice dell'appello è incorso in alcun errore giuridico, né nel vizio motivazionale denunciato, avendo fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra richiamato e avendo spiegato congruamente e logicamente le ragioni che lo hanno indotto a confermare la negazione, da parte del giudice di primo grado, dell'esimente di cui all'art. 47, terzo comma, cod. pen. Infatti, il giudice dell'appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente spiegato che, nel caso *de quo*, la norma amministrativa che disciplina e che determina la validità della licenza in questione integra la fattispecie incriminatrice. In particolare, la sentenza ora impugnata ha poi osservato che la norma di cui all'art. 138 T.U.L.P.S., che disciplina le condizioni e i tempi di validità delle licenze di porto d'armi, costituisce tutt'uno con la norma penale che sanziona il porto d'arma con licenza scaduta, che, osserva correttamente il giudice dell'appello, va assimilata al porto di arma in assenza di licenza. Inoltre, avendo richiamato correttamente la giurisprudenza di legittimità in tema di scusabilità dell'ignoranza della legge penale (Sez. U., n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta, Rv. 197885), il giudice dell'appello ha plausibilmente osservato che l'errore scusabile – tanto di diritto quanto di fatto – non opera, per l'operatore professionale, quale è il Panella, quando l'errore cada, come nel caso considerato, sulla norma extrapenale integratrice del precetto penale.

5. Il quarto motivo di ricorso è articolato in due distinte censure, meritevoli di autonoma valutazione: una riguardante la dosimetria della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; l'altra riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale.

6. In relazione alla prima questione sollevata con l'ultimo motivo, riguardante la misura della pena, anche sotto il profilo dell'estensione della riduzione per le circostanze attenuanti generiche, è opportuno il richiamo dei seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

6.1. È stato affermato che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410).

6.2. La valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai fini dell'art. 62-*bis* cod. pen., integra un giudizio di fatto; le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata; la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.9.2008, Caridi, Rv. 242419). La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 7, Ordinanza n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475).

6.3. Posto in astratto quanto sopra, deve notarsi con riferimento al caso concreto ora in esame, che le censure sulla dosimetria della pena e sulla mancata estensione della riduzione delle generiche il giudice dell'appello ha offerto una motivazione rispettosa dei principi di diritto sopra richiamati, avendo evidenziato che la concreta gravità del fatto e la durata pluriennale del porto d'arma con licenza scaduta non consentono la determinazione di una pena più mite di quella inflitta dal giudice di primo grado, né di estendere al massimo l'effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

7. In relazione alla seconda questione sollevata con l'ultimo motivo di ricorso, riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale, è opportuno il richiamo dei seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

7.1. È stato affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M, Rv. 273995). È stato chiarito che è apparente la motivazione con la quale il giudice, per giustificare il diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, consideri esaustivo il riferimento alla gravità del reato e ometta di indicare i concreti elementi di valutazione fondanti il negativo giudizio prognostico ostativo ai benefici richiesti, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, costituente un elemento di indubbia valenza positiva, che esige, nell'ambito della fattispecie sottoposta al vaglio giudiziale nei suoi profili soggettivi e oggettivi, l'individuazione di uno o più elementi di segno contrario idonei a neutralizzarla (Sez. 4, n. 2773 del 27/11/2012, dep. 2013, Colò, Rv. 254969).

7.2. Ciò posto in astratto, deve notarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, come sopra anticipato, che la censura qui esaminata è fondata. Il giudice dell'appello, infatti, ha motivato in modo solo apparente la propria decisione di negare la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta di privati. In particolare, per un verso, il giudice dell'appello ha operato un generico e non meglio specificato riferimento al «*contesto in cui sono maturati i fatti, non del tutto chiaro*»; per altro verso, ha attribuito erroneamente valenza negativa alla linea difensiva adottata dall'imputato, che non può evidentemente costituire un parametro sulla base del quale sia possibile escludere in modo credibile che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati pur dopo l'esperienza costituita dal presente processo; infine, non ha reso una motivazione congrua, ispirata ai parametri di cui all'art. 133, richiamato dall'art. 175 cod. pen., in ordine alla negazione di quest'ultimo beneficio. Il giudice dell'appello non ha dunque fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, essendo mancata ogni indicazione degli elementi rilevanti per gli istituti in discussione.


8. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata solo relativamente al diniego dei doppi benefici di legge, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà a nuovo giudizio sul tema senza incorrere nei vizi riscontrati. Il ricorso va rigettato nel resto.

**P. Q. M.**

Annula la sentenza impugnata limitatamente al diniego dei doppi benefici di legge e rinvia per nuovo giudizio sul tema ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile la sentenza impugnata con riguardo alla dichiarata responsabilità e alla misura della pena inflitta.

Così deciso in Roma, 23 gennaio 2020.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

